

Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari (IPSDA)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1 e 4, 50 e 73 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi¹ (LPM),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le precise condizioni alle quali può essere utilizzata l'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari.

Art. 2 Indicazione di provenienza "Svizzera"

Si considerano indicazione di provenienza "Svizzera":

- a. indicazioni di provenienza come "Svizzera", "svizzero" e "dalla Svizzera";
- b. la croce svizzera;
- c. altri riferimenti diretti o indiretti alla provenienza svizzera.

Art. 3 Enclavi doganali estere e zone di confine

Le seguenti superfici all'estero sono considerate località di provenienza giusta l'articolo 48 capoverso 4 LPM:

- a. le enclavi doganali estere Liechtenstein, Büsingen e Campione d'Italia;
- b. le superfici delle aziende agricole svizzere gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera giusta l'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sulla terminologia agricola.

Art. 4 Calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere

¹ Il calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere giusta l'articolo 48b capoverso 2 LPM avviene in base alla ricetta.

² Dal calcolo sono esclusi i prodotti naturali che:

- a. a causa delle caratteristiche naturali non possono essere ottenuti in Svizzera (allegato 1 parte A);
- b. temporaneamente a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente (allegato 1 parte B);
- c. non possono essere ottenuti in Svizzera comprovatamente secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato uso (allegato 1 parte C).

³ Le materie prime di cui all'allegato 2 sono incluse nel calcolo conformemente all'articolo 48b capoverso 4 LPM.

⁴ L'acqua è esclusa dal calcolo a condizione che non sia acqua minerale naturale o acqua sorgiva.

⁵ Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, additivi e succedanei giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell'ordinanza del 23 novembre 2005³ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:

- a. non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della derrata alimentare; e
- b. sono trascurabili dal profilo del peso.

⁶ Nel caso in cui latte e prodotti di latte siano utilizzati come materie prime, questi devono provenire completamente dalla Svizzera.

Art. 5 Adempimento della quota minima necessaria di materie prime svizzere

¹ A condizione che i prodotti naturali di cui all'allegato 1 o le materie prime di cui all'allegato 2 provengano dalla Svizzera, per l'adempimento della quota minima necessaria di materie prime questi possono essere considerati anche se sono esclusi dal calcolo giusta l'articolo 5 capoversi 2 e 3.

² Il calcolo può avvenire in base ai flussi di merci medi di un anno.

Art. 6 Disposizioni particolari

¹ Se una derrata alimentare è composta da vari prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all'articolo 48b capoverso 2 LPM.

² Non può essere utilizzata l'indicazione di provenienza "Svizzera" per derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano.

¹ RS 232.11
² RS 910.91
³ RS 817.02

³ Se per una derrata alimentare non può essere utilizzata l'indicazione di provenienza "Svizzera", per le singole materie prime, a partire dalle quali è stata fabbricata la derrata alimentare, possono essere utilizzate solo le indicazioni di provenienza prescritte dalla legislazione sulle derrate alimentari. Le indicazioni devono comparire con lo stesso colore, la stessa grandezza e gli stessi caratteri impiegati per le altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti giusta l'articolo 26 ODerr.

⁴ Sussiste l'obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.

Art. 7 Definizione dei prodotti naturali svizzeri non disponibili

¹ Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare nell'allegato 1 parte A l'elenco dei prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa delle caratteristiche naturali.

² Il DEFR può inserire nell'allegato 1 parte B, per una durata limitata, prodotti naturali che, temporaneamente a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente.

Art. 8 Definizione dei prodotti naturali per determinati scopi di utilizzo

¹ Il DEFR, su richiesta, può inserire nell'allegato 1 parte C i prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera comprovatamente secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo di utilizzo.

² Le richieste possono essere inoltrate da organizzazioni dell'agricoltura e della filiera alimentare rappresentative del prodotto naturale. Le organizzazioni devono prima consultare altre organizzazioni interessate dalla richiesta.

³ La richiesta deve contenere quanto segue:

- a. la prova che i prodotti naturali ottenuti in Svizzera non sono adatti alla produzione di derrate alimentari;
- b. i requisiti tecnici specifici del prodotto naturale;
- c. la prova che la derrata alimentare non può essere fabbricata in altro modo.

Art. 9 Definizione del grado di autoapprovvigionamento

¹ Per grado di autoapprovvigionamento s'intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno totale. Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d'esportazione. Il consumo interno totale equivale alla somma della produzione interna e delle importazioni di materie prime.

² Il DEFR stabilisce annualmente il grado di autoapprovvigionamento di materie prime nell'allegato 2. Il grado di autoapprovvigionamento si calcola sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento dei tre anni civili precedenti.

Art. 10 Utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" in base a una modifica degli allegati

Qualora con una modifica di un allegato aumentino i requisiti per l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per una derrata alimentare, questa può essere fabbricata ancora per 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica e ceduta ai consumatori con l'indicazione di provenienza "Svizzera".

Art. 11 Disposizione transitoria

Le derrate alimentari fabbricate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere cedute ai consumatori fino al 31 dicembre 2018 [2 anni dall'entrata in vigore] con un'indicazione di provenienza corrispondente al diritto precedente.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Data [...]

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione:

Prodotti naturali esclusi dal calcolo

Parte A:

Prodotti naturali che non sono ottenuti in Svizzera a causa delle caratteristiche naturali

Categoria di prodotti

Noci

Mandorle

Noci, tropicali

Pistacchi

Frutti oleosi

Arachidi

Noci di cocco

Olive

Semi di cotone

Semi di sesamo

Verdure, funghi incl.

Alghe

Anguria

Capperi

Cuori di palma

Germogli di bambù

Frutta

Agrumi

Banane

Banane da cuocere

Frutta e bacche, tropicali e subtropicali

Stimolanti

Cacao

Caffè

Mate

Tè nero

Carne

Animali n.m.a.⁴

Uova

Uova n.m.a.

Pesci

Crostacei

Invertebrati acquatici n.m.a.

Mammiferi marini

Molluschi

Pesci d'acqua dolce, modello di distribuzione periferico

Pesci d'acqua salata

Grassi e oli

Grasso di cocco

Olio d'oliva

Olio di arachidi

⁴ n.m.a.: non menzionato altrove

Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera"

Olio di cotone
Olio di karité
Olio di palma
Olio di palmisti

Parte B:

Prodotti naturali che, temporaneamente a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente

Nessuna registrazione per il momento

Parte C:

Prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera comprovatamente per un determinato scopo di utilizzazione secondo i requisiti tecnici necessari

Nessuna registrazione per il momento

Grado di autoapprovvigionamento di materie prime

Materia prima	Grado di autoapprovvigionamento (2009-2011) in % prov.
Cereali	
Avena	1
Grano duro	0
Grano tenero	78
Granoturco cereale	0
Orzo	0
Orzo n.m.a.	2
Riso	0
Segale	75
Spelta, grande e piccola spelta	34
Patate, altre radici e tuberi	
Patate	91
Radici e tuberi n.m.a.	0
Zucchero, alcol-zucchero e miele	
Miele	32
Saccarosio	55
Sucedanei dello zucchero	0
Zucchero n.m.a.	0
Leguminose, essiccate	
Leguminose, essiccate	0
Noci	
Castagne	7
Nocciole	0
Noci	24
Frutti oleosi	
Frutti oleosi n.m.a.	0
Semi di cartamo	0
Semi di girasole	0
Semi di lino	0
Semi di papavero	0
Soia	0

Verdure, funghi incl.

Aglio	0
Asparagi	5
Atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	0
Barbabietola	100
Bietole	78
Broccoli	33
Carciofi	1
Cardi mangerecci	67
Carote	93
Cavolfiore	47
Cavoli bianchi	96
Cavoli rossi	103
Cavolini di Bruxelles	32
Cavolo cinese	92
Cavolo n.m.a.	5
Cavolo pak-choi	31
Cavolo rapa	65
Cavolo riccio	91
Cetrioli	33
Cicoria	67
Cicoria bianca	82
Cipolle	73
Crescione	64
Erbe aromatiche	100
Fagioli verdi	74
Finocchi	48
Funghi n.m.a.	3
Granoturco dolce	11
Granoturco verdura	0
Indivia	46
Insalate, n.m.a.	100
Lattuga cappuccio	70
Lattuga iceberg	58
Melanzane	31
Meloni	0
Parti commestibili di piante n.m.a.	0
Peperoni	1

Piselli	64
Pomodori	24
Porro	77
Prataioli	58
Prezzemolo	72
Rabarbaro	80
Radicchio	75
Radici n.m.a.	26
Ramolacci	72
Rape	99
Ravanelli	86
Scorzonera	64
Sedano coste	68
Sedano rapa	105
Specie agliacee n.m.a.	33
Spinaci	93
Taccole	10
Tarassaco	0
Tartufi	0
Trevisana	24
Valerianella	96
Verza	97
Zucca	100
Zucchine	35
Frutta	
Albicocche	38
Amarene	0
Bacche di sambuco	71
Ciliegie	60
Cinorrodi	0
Cotogne	78
Fragole	33
Kiwi	3
Lamponi	63
Mele	103
Mirabelle	21
Mirtilli	11
More	86

More di gelso	0
More-lamponi	0
Pere	86
Pesche	1
Prugne	95
Prugnone	0
Regina Claudia	0
Ribes a grappoli	94
Ribes nero	92
Susine	0
Uva	0
Uva spina	88
Stimolanti	
Spezie	0
Tè di erbe	100
Bevande alcoliche	
Alcol etilico	0
Birra	0
Distillati di frutta (40% vol.)	60
Distillati n.m.a.	0
Sidro	97
Vini n.m.a	0
Vino bianco	49
Vino rosso	29
Carne	
Carne caprina	59
Carne di anatra, oca, faraona	0
Carne di cavallo	8
Carne di coniglio	47
Carne di maiale	91
Carne di manzo	80
Carne di pollame n.m.a.	100
Carne di pollo	51
Carne di selvaggina	24
Carne di tacchino	10
Carne di vitello	98
Carne ovina	41
Uova	

Uova di gallina	46
Pesce	
Pesci d'acqua dolce	12
Grassi e oli	
Grasso di maiale	88
Grasso di manzo	85
Grasso di pesce	0
Grasso di pollame	0
Olio di cartamo	0
Olio di colza	75
Olio di germe di grano	0
Olio di germe di granoturco	0
Olio di girasole	8
Olio di lino	0
Olio di nocciole	0
Olio di noci	0
Olio di papavero	0
Olio di ravizzone	0
Olio di sesamo	0
Olio di soia	38
Olio e semi oleosi n.m.a.	0
Diversi	
Aceto	0
Altri additivi (p.es. lecitina)	0
Dolcificanti	0